

La Commissione non può accettare, da parte degli Stati membri, delle rettifiche con valuta retroattiva come quella effettuata dal Ministero italiano del Tesoro, il 27 giugno 1996, dato che degli accreditamenti di somme con valuta retroattiva non hanno senso in un sistema di conti infruttiferi quale il conto «risorse proprie» intestato alla Commissione e dato che ammettere rettifiche contabili con effetto retroattivo priverebbe di una qualsiasi efficacia pratica l'obbligo di pagamenti di interessi moratori.

(<sup>1</sup>) GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GUL 155 del 7.6.1989, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza del Vergabekontrollsenat del Land di Vienna (Austria) 14 settembre 2000 nella causa Adolf Truley GmbH contro Bestattung Wien GmbH**

**(Causa C-373/00)**

(2000/C 372/06)

Nella causa Adolf Truley GmbH contro Bestattung Wien GmbH, il Vergabekontrollsenat del Land di Vienna, con ordinanza 14 settembre 2000 pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 ottobre 2000, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il concetto di «bisogni di interesse generale» di cui all'art. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(<sup>1</sup>), debba essere inteso
  - a) nel senso che la definizione dei bisogni di interesse generale va desunta dall'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;
  - b) nel senso che il carattere sussidiario dell'obbligo imposto dalla legge ad un ente locale è sufficiente per ritenere che esista un bisogno di interesse generale.
- 2) Se, nello stabilire che cosa si debba intendere per «bisogni aventi carattere non industriale o commerciale» ai sensi della citata direttiva 93/36/CEE, a) sia indispensabile la sussistenza di una concorrenza articolata oppure b) rilevi la situazione di fatto o di diritto.

- 3) Se la condizione di cui all'art. 1, lett. b), della citata direttiva 93/36/CEE, secondo cui la gestione dell'organismo di diritto pubblico dev'essere soggetta al controllo dello Stato o di un ente locale, sia soddisfatta anche mediante una mera attività di verifica come quella affidata al Kontrollamt della città di Vienna.

(<sup>1</sup>) GU 1993 L 199, pag. 1.

**Ricorso dell'11 ottobre 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-375/00)**

(2000/C 372/07)

L'11 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del suo servizio giuridico, e dal sig. Roberto Amorosi, magistrato di Tribunale messo a disposizione dello stesso servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana omettendo di predisporre un piano d'azione organico e completo a livello nazionale ed un calendario per il risanamento delle acque superficiali, risultante a tutt'oggi mancante il piano (o programma) di azione territoriale concernente la regione Lombardia, in tal modo impedendo alla Commissione di procedere ad un esame approfondito di detto piano organico nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 75/440/CEE(<sup>1</sup>) del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione constata che, sebbene per quanto riguarda determinate acque sono stati elaborati, a livello regionale, singoli piani di risanamento, essi non si estendono a tutte le acque alle quali si riferisce la direttiva 75/440/CEE che induce a ritenere che la Repubblica italiana non ha elaborato il piano organico prescritto dall'articolo 4(2) della direttiva stessa.